



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA**

**– SEDE DI PALERMO –**

**DETERMINAZIONE N. 53 DEL 16.12.2025**

**OGGETTO:** affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) mediante Trattativa Diretta sul M.E.P.A. del servizio di gestione rifiuti - diminuzione delle prestazioni nei limiti del quinto d'obbligo.

**CIG: B927A5B0D9**

**Il Responsabile Unico del Progetto**

**VISTA** la Determinazione di affidamento del servizio in oggetto n. 50 del 19.11.2025 pubblicata in pari data e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che in data 19.11.2025 veniva stipulato tra questa Amministrazione e la società L'Ammiraglia Recuperi Ambientali un contratto d'appalto (NG 5815821) per il servizio di gestione rifiuti del valore netto di € 6.250,00, oltre iva;

**CONSIDERATO** che, con riferimento all'appalto in questione, è stata redatta, in data 15.12.2025, perizia suppletiva da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, Sig.ra Antonella Colli, in quanto, a fronte di esigenze sopravvenute in corso di esecuzione e rappresentate dall'operatore economico, che impediscono l'esecuzione del servizio, limitatamente al materiale identificato come "bombola argon", si rende necessario ridurre il valore, deducendone la prestazione corrispondente, pari ad € 800,00 netti, oltre iva;

**CONSIDERATO** che l'operatore economico ha pressoché svolto integralmente il servizio affidato;

**VISTO** il parere MIT nr. 3116/2024, laddove indica che l'istituto del quinto d'obbligo può assumere, tra le altre, la forma di opzione prevista dall'art. 120, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, purché espressamente inserito come clausola nella documentazione contrattuale ed indicato nell'importo della procedura di affidamento;

**VISTO** il parere MIT nr. 2918/2024 che, nell'ipotesi summenzionata, indica comunque il ricorso alla procedura prevista dall'art. 5, co. 6, Allegato II.14 al D., Lgs. 36/2023 (perizia suppletiva del DEC);

**VISTO** l'art. 9 delle Condizioni Generali dell'affidamento in oggetto che prevede espressamente che *“Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Operatore Economico sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

**CONSIDERATO** che il valore della procedura consente l'applicazione dell'istituto del quinto d'obbligo, come opzione ex art. 120, co. 1, lett a), in diminuzione;

**RILEVATO** che la quantificazione economica della diminuzione è pari ad € 800,00 netti (€ 976,00 con iva) e rientra nell'ambito del quinto (calcolato sul valore netto dell'affidamento di € 6.250,00) potendosi connotare, peraltro, quale modifica non sostanziale del contratto;

**RILEVATO** che il costo dell'affidamento risulta così rideterminato in € 5.450,00 (euro cinquemilaquattrocentocinquanta/00) oltre iva per € 1.199,00 (euro millecentonovantanove/00) per un totale complessivo di € 6.649,00 (euro seimilaseicentoquarantanove/00);

**VISTA** la regolarità del DURC INAIL 50865723 con scadenza al 27.01.2026;

**VERIFICATA** la disponibilità dei fondi sul cap. 2302, “Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi “voce “Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali (toner ecc ..)” – spesa discrezionale dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali per il corrente esercizio finanziario per l'affidamento in oggetto;

**Per quanto sopra,**

### **PROPONE**

**1. Di approvare** la perizia suppletiva del Direttore dell'esecuzione del Contratto, Sig.ra Antonella Colli del giorno 15.12.2025, per le motivazioni ed il profilo economico ivi indicato;

**2. Di diminuire il valore del servizio**, avvalendosi della clausola del quinto d'obbligo, la misura dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti complessivo di € 976,00 (iva inclusa). Il costo dell'affidamento risulta così rideterminato in € 5.450,00 (euro cinquemilaquattrocentocinquanta/00) oltre iva per € 1.199,00 (euro millecentonovantanove/00) per un totale complessivo di € 6.649,00 (euro seimilaseicentoquarantanove/00);

**3. di dare atto**, pertanto, che il valore rideterminato per il servizio in oggetto, ammonta ad € 6.774,00 (€ 6.649,00 valore lordo affidamento ed € 125,00 per incentivo funzioni tecniche) e che tale valore troverà rispettivamente imputazione ed accantonamento sul cap. 2302, "Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi "voce "Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali (toner ecc ..)", "spesa discrezionale" dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali per il corrente esercizio finanziario;

**4. di pubblicare** la presente determinazione, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i.

**Il Responsabile Unico del Progetto**

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

**Vista** la superiore proposta di determinazione;

**Accertata** la regolarità dell'istruttoria proposta;

**Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;

**Vista** la normativa citata nel documento istruttorio;

**Ritenuta** la propria competenza ad adottare l'atto;

**Dato atto** di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi;

## **DETERMINA**

**Di approvare** la superiore proposta di determinazione, facendone propria motivazione e dispositivo e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

**Il Segretario Generale**